



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Codice sito: 4.2/2012/16**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0005828 P-4.23.2.2  
del 18/12/2012



7414531

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi

Al Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
- Gabinetto  
- Ufficio Legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico  
- Gabinetto  
- Ufficio Legislativo

Al Ministro per la pubblica  
amministrazione e la semplificazione  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle  
finanze  
-Gabinetto  
- Dipartimento della Ragioneria generale  
dello Stato

Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana  
Coordinatore Commissione istruzione,  
lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

All'Ufficio di Segreteria della  
Conferenza Stato-città ed autonomie  
locali  
ROMA

e, p.c. Al Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

**Oggetto:** Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92

*Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*

A seguito della riunione tecnica del 17 dicembre 2012 sul provvedimento indicato in oggetto, si trasmette il documento pervenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le proposte emendative e le integrazioni condivise con le Regioni e gli Enti locali, ai fini del conseguimento dell'intesa della Conferenza Unificata.

Detto documento sarà reso disponibile sul sito: [www.unificata.it](http://www.unificata.it).

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

dlp.

**Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.**

**Emendamenti al testo approvato in sede Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 condivisi nel corso della riunione tecnica preparatoria della Conferenza Unificata del 17 dicembre 2012**

### **Premesse**

Dopo le parole "paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002" a pagina 2 del provvedimento è inserito a capo:

*VISTE le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004;*

### **Articolo 2**

Il punto iii) della lettera f) del comma 1 è sostituito dal seguente:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto iv);

La lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*"ente titolato": soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);*

La lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*"individuazione e validazione delle competenze": processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;*

La lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*"certificazione delle competenze": procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in casi di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;*

La lettera k) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*"qualificazione": titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla precedente lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;*

La lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*"sistema nazionale di certificazione delle competenze": l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimi di cui al presente decreto.*

### **Articolo 3**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

*1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

*2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.*

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

*3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.*

La lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

*l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;*

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

*i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;*

La lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

*l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.*

L'ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:

*Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse.*

### **Articolo 4**

L'articolo è sostituito dal seguente:

*1. Il presente Capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema.*

*2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.*

*3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo.*

*4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.*

*4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati per la erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento.*

### **Articolo 5**

L'articolo è sostituito dal seguente:

*1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:*

a) *l'articolazione nelle seguenti fasi:*

- i. *identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;*
- ii. *valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;*
- iii. *attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;*

b) *l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.*

### **Articolo 6**

La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:*

Il punto iv della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:

*i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;*

La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in interoperatività con la dorsale informativa unica.*

### **Articolo 7**

La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*l'adozione, di uno o più repertori, riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;*

La lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;*

La lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;*

La lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di per assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolari.*

### **Articolo 8**

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.

3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:

- a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
- b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.

#### **Articolo 10**

La rubrica e l'articolo sono sostituiti dai seguenti:

*(Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.

#### **Articolo 11**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento.